

WEBINAR SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

27 febbraio 2026



LE RISORSE PER LA FORMAZIONE

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito [lavoro.gov.it](#)
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito [Inps.it](#)
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di [Poste.it](#)
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [FAQ](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito [urponline.lavoro.gov.it](#)

INDICE DEI CONTENUTI

1. Le novità introdotte dalla legge di bilancio e dalle modifiche all'art. 18 del TUI
2. Introduzione all'ADI e presentazione della domanda
 - Le caratteristiche dei beneficiari (le c.d. categorie)
 - I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
 - I requisiti economici
3. Il beneficio economico, la delivery chain dell'ADI e il percorso di accompagnamento
4. La gestione dei rinnovi delle domande ADI

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (1/2)

- Da gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell'ADI
- Presentando la domanda infatti si potrà fruire del rinnovo dell'ADI per periodi ulteriori di 12 mesi, senza mese di interruzione
- La domanda può essere presentata dal mese successivo all'ultimo mese di erogazione del beneficio
- L'importo della prima delle 12 mensilità viene riconosciuto nella misura del 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato
- I nuclei invariati non sono tenuti alla sottoscrizione del PAD nucleo
- Tutti i nuclei che accedono al rinnovo ADI devono incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo o, se il nucleo è invariato, dalla data di presentazione della domanda

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (2/2)

- Le novità introdotte in materia di ISEE, ampliano la platea dei potenziali beneficiari, grazie all'incremento della franchigia relativa alla casa di abitazione (di proprietà) e alle nuove maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli
- Le modalità più favorevoli di calcolo dell'indicatore riguardano esclusivamente l'accesso all'Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), all'Assegno unico e universale per figli a carico (AUU), ai cosiddetti Bonus nido e Bonus nuovi nati
- Per il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale viene innalzata la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane, incrementata nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
- Vengono inoltre rideterminate le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare, introducendo una maggiorazione specifica anche in caso di nucleo con 2 figli e incrementando ciascuna delle altre maggiorazioni.
- Pertanto, per l'accesso all'ADI si applica «l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione»

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLE MODIFICHE AL T.U.I. (1/3)

Hanno diritto all'Assegno di Inclusione, senza necessità del possesso dei requisiti ordinari di residenza, cittadinanza, soggiorno ed economici, i titolari dei seguenti **permessi di soggiorno** (modifica introdotta dal [D.L. 146/2025, art. 4](#)):

- Art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione (T.U.I.) – **permesso per motivi di protezione sociale**
- Art. 18-bis T.U.I. – **permesso per vittime di violenza domestica**
- Art. 18-ter T.U.I. – **permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita**

Il titolare di un permesso di soggiorno per «**casi speciali**» ha altresì diritto, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, a beneficiare dell'assegno unico (vedi messaggio Inps del 25 luglio 2022).

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLE MODIFICHE AL T.U.I. (2/3)

Per i soggetti con permessi di soggiorno speciale **non si applicano:**

- I **requisiti di residenza** (ovvero i 2 anni continuativi e i 5 anni complessivi in Italia)
- I **requisiti relativi all'ISEE, reddito ed al patrimonio**
- Non è richiesta la presentazione della DSU in corso di validità
- Non vi sono obblighi di comunicazione relativamente alle variazioni di redditi e patrimonio, né comunicazioni da effettuare circa le variazioni dello stato lavorativo che incidono sul reddito (fatte salve le dimissioni volontarie che sono causa di esclusione dalla scala di equivalenza anche per questa tipologia di beneficiari)
- Si applicano, tuttavia, tutti gli altri requisiti di accesso e gli altri obblighi di comunicazione

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLE MODIFICHE AL T.U.I. (3/3)

In aggiunta, ai titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali» si applicano queste specifiche previsioni:

- non devono esser sottoposti **a condanna per delitti non colposi connessi a quello di cui all'art. 603 bis c.p.**(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), ad esclusione del reato di cui all'art. 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
- non devono aver **conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni**
- non devono essere **sottoposti a misura di prevenzione o procedimento** in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Si specifica che il titolare di permesso di soggiorno per "casi speciali" e gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare, per potere beneficiare dell'ADI, devono soggiornare in Italia.

COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'Assegno di Inclusionione (ADI) è una **misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale** dedicata alle famiglie in condizioni di fragilità che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione e di accompagnamento al lavoro.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE È UNA MISURA **CONDIZIONATA**:



al rispetto di determinati
requisiti di cittadinanza,
soggiorno e residenza



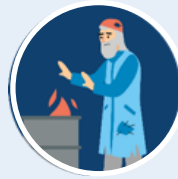
alla valutazione della
condizione economica



all'adesione ad un percorso
personalizzato di
attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa

A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

L'Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

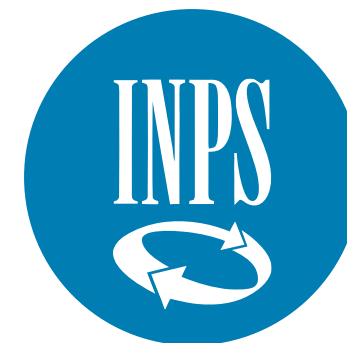
MINORENNI  Nuclei con persone minorenni	DISABILITÀ  Nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)	OVER 60  Nuclei con persone anziane con almeno 60 anni.	FRAGILITÀ  Nuclei con persone in condizione di svantaggio e inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione*	TITOLARI DI PERMESSI DI SOGGIORNO SPECIALE  Nuclei con persone titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali».
--	---	--	---	--

** I dettagli operativi per il rilascio delle attestazioni relative alle condizioni di svantaggio sono stati definiti con Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 che approva le prime Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio, successivamente aggiornati ed integrati con il Decreto Ministeriale n. 104 del 24 giugno 2024;*

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:

-  **utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
-  **CAF** presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
-  presso gli Istituti di Patronato



All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di Inclusione deve essere congiuntamente:

☐ Cittadino
dell'Unione
europea

oppure

☐ suo **familiare** che sia titolare
del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno
permanente

oppure

☐ cittadino di paesi terzi in possesso del
**permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo** o apolide
in possesso di analogo permesso o
titolare di **protezione internazionale**
(asilo politico, protezione sussidiaria)

- ☐ residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa
- ☐ la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

Nota bene! Ai titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali» non si applicano i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

REQUISITI ECONOMICI (1/2)



Un valore del reddito familiare inferiore **a 6.500 euro annui**, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Tale soglia è aumentata **a 8.190 euro**, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***



Il valore di reddito familiare da non superare è di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Nota bene! Ai titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali» non si applicano i requisiti economici

REQUISITI ECONOMICI (2/2)



un **valore ISEE** non superiore a 10.140 euro (**indicatore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione**);



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

Nota bene! Ai titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali» non si applicano i requisiti economici

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nei sistemi informativi INPS.

Per i soggetti con permessi di soggiorno speciali si considera convenzionalmente un reddito familiare pari a 0€.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di **6.500 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza, moltiplicati per la scala di equivalenza, fino alla soglia di **8.190 euro** per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo **di 3.640 euro** – 303 euro mensili circa (**1.950 euro** – 162 euro mensili circa - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

DURATA DEL BENEFICIO



Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di Attivazione Digitale del nucleo (PAD).**



L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti e della sottoscrizione del PAD nucleo su SIISL da parte del nucleo richiedente, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati necessari per l'avvio della presa in carico.



Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato **per periodi ulteriori di 12 mesi**, previa presentazione, dal mese successivo all'ultima erogazione, di una nuova domanda. Per i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" la durata dell'ADI non può essere superiore a quella del permesso.



L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato, come da [Legge di Bilancio](#) 30 dicembre 2025, n. 199.

PRIMO INCONTRO ENTRO 120 GIORNI

Il primo passo del percorso di accompagnamento è l'**incontro con i servizi sociali del Comune**.

**9.1 Primo incontro entro 120 giorni
dalla firma del PAD nucleo**

Servizi Sociali, Comuni

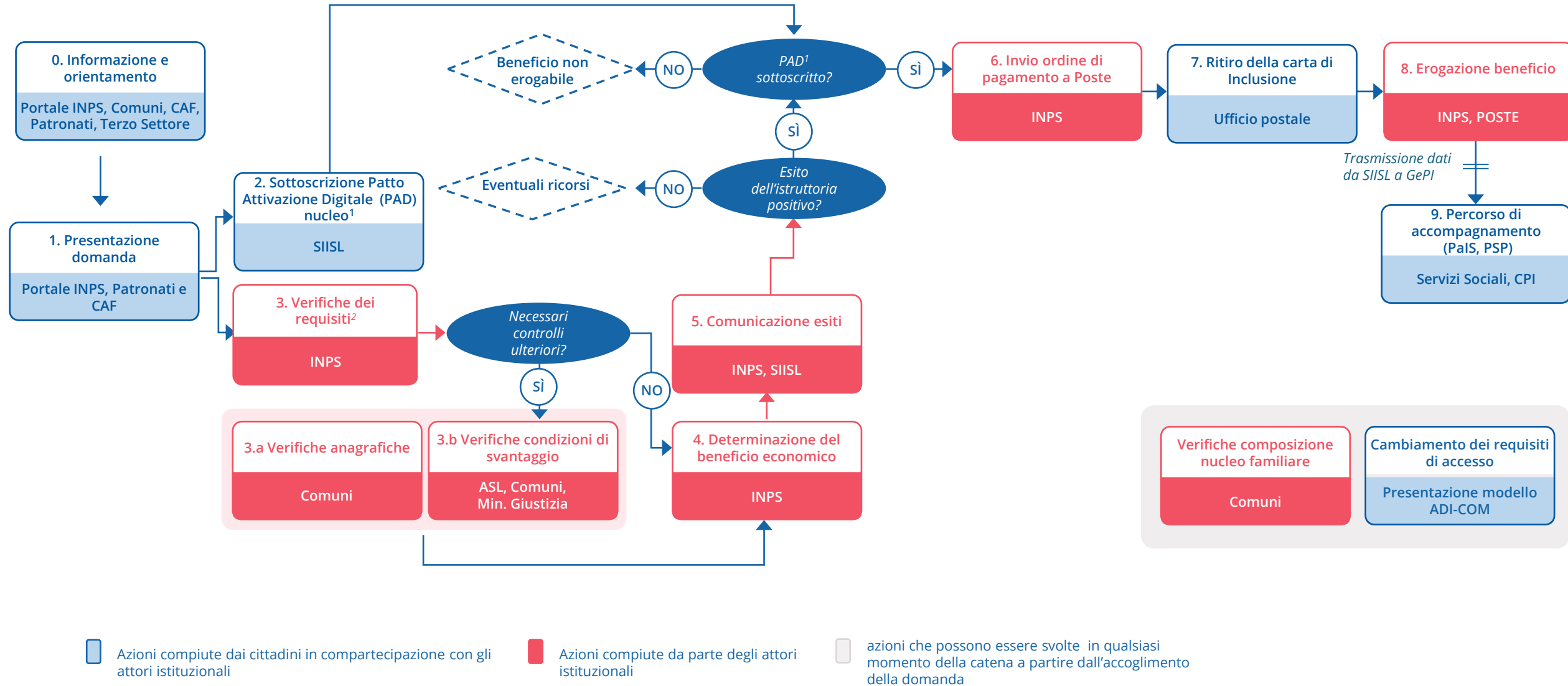
- ✓ Il nucleo è convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale (PaIS), entro **centoventi giorni** dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD nucleo).
- ✓ I beneficiari, **in assenza di convocazione da parte del servizio sociale**, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePI.

Nota bene! Qualora nei termini indicati (**120 giorni dalla firma del PAD nucleo**) non risultasse avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro.

Nota bene! Anche i titolari di permessi di soggiorno per «casi speciali» sono tenuti ad effettuare il primo incontro con i servizi sociali entro 120 giorni

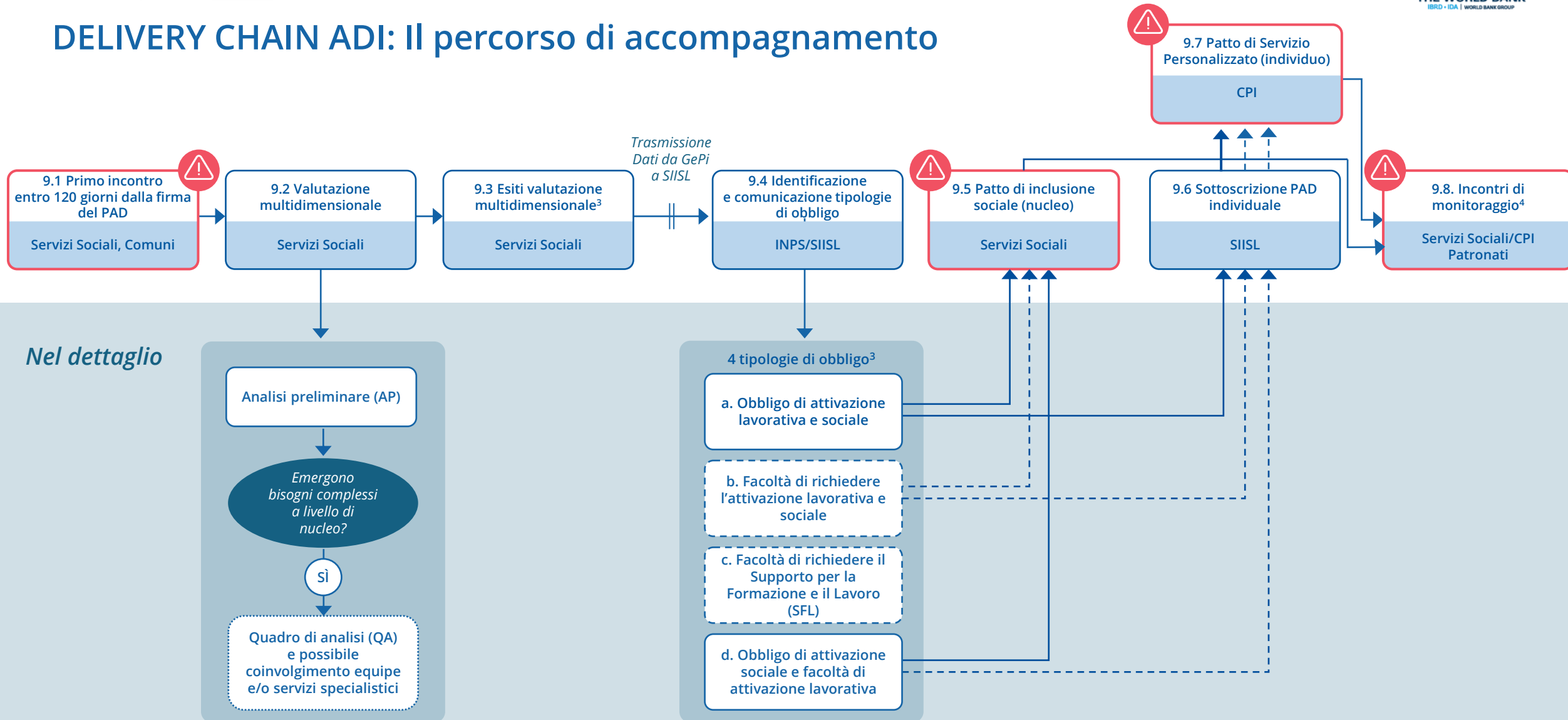
IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO

DELIVERY CHAIN ADI



1. Il PAD nucleo, Patto di Attivazione Digitale sottoscritto dal richiedente, è un prerequisito di accesso alla misura, senza la sua sottoscrizione la domanda non può essere accolta.

DELIVERY CHAIN ADI: Il percorso di accompagnamento



3. con la valutazione multidimensionale i servizi individuano le caratteristiche dei singoli componenti il nucleo con riferimento all'attività e alle cause di esonero. Conseguentemente ad ogni componente viene assegnata, tramite SIISL, la tipologia di obbligo di cui al punto 9.4

4. vedi dettaglio in tabella nella slide successiva
5. incluso aggiornamento posizione ogni 90 giorni



Il mancato adempimento di queste attività può dare luogo a sanzioni. Vedi faq: **quali sono le sanzioni previste dall'Adi e quando vengono applicate?**

DELIVERY CHAIN ADI: Tipologie di obbligo

	Valutazione multidimensional e nucleo	Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) nucleo	Impegni PaIS	CV e PAD individuale	Patto di Servizio (PSP) individuale	Partecipazione a PUC	Ricerca lavoro/formazione	Presentazione ogni 90 giorni
a. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriale e senza cause di esclusione	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	se previsto dal PSP; abbinamento effettuato solo dai CPI	obbligatorio	obbligatorio
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	CPI/SIISL	CPI/SIISL	CPI/MyAnpal
b. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti con disabilità o di età ≥ a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione sulla violenza di genere	obbligatorio	facoltativo, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵	se previsto	facoltativo	facoltativo	facoltativo	facoltativo	non previsto, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵
Luogo/Piattaforma	SerServizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	SIISL	Servizi Sociali o Patronato
c. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)								
I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto
Luogo/Piattaforma	-	-		-	-	-	-	-
d. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa								
Componenti di età ≥ 18 esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, non inclusi nelle tipologie precedenti	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	facoltativo	facoltativo	se previsto dal PaIS	facoltativo	obbligatoria
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	CPI/SIISL	Servizi sociali o Patronato
Sono esclusi dagli obblighi lavorativi i seguenti: • i componenti che non esercitano responsabilità genitoriali • le persone occupate • i frequentanti un regolare corso di studi • i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni • i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; • i componenti affetti da malattie oncologiche; • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell’allegato 3 al DPCM 159/2013; • i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza								

5. vedi faq.: Se i componenti adulti del nucleo non sono tenuti alla sottoscrizione del PaIS e uno o più componenti minorenni sono in obbligo scolastico, cosa succede?

II PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS)



Il Patto per l'inclusione sociale è frutto di **un'elaborazione condivisa tra famiglia e servizi**, finalizzata a supportare un processo di cambiamento e di attivazione da parte dei componenti del nucleo ed è da essi sottoscritto.

Attraverso il Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) **i servizi sociali del Comune, in eventuale accordo con altri servizi e soggetti territoriali**, definiscono, sulla base dei bisogni e delle risorse del nucleo e dei suoi componenti gli impegni e sostegni attivabili ai fini della loro responsabilizzazione ed empowerment.

Ricorda!

La definizione del Patto si colloca temporalmente dopo la valutazione multidimensionale di cui si avvale in termini di analisi dei bisogni e delle risorse del nucleo, ma è strettamente integrato ad essa

SCHEDE PROGETTO PAIS: OBIETTIVI E RISULTATI SPECIFICI, IMPEGNI E SOSTEGNI

Obiettivi generali e risultati specifici, cioè le finalità da perseguire e le tappe da raggiungere



Impegni, cioè la disponibilità a svolgere determinate attività e a seguire determinate regole di comportamento a cui il beneficio economico è condizionato



Sostegni, cioè i servizi e gli interventi di cui il nucleo necessita, disponibili sul territorio



IMPEGNI: OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL PAIS



Per i beneficiari dell'ADI appartenenti alla **fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione**, costituisce un requisito di accesso **l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio. Il rispetto di tale obbligo di frequenza costituisce un impegno da prevedere nel Patto di inclusione



Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del Patto per l'inclusione. Articolo 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123.

Il rispetto di tale obbligo costituisce un impegno da prevedere nel Patto di inclusione

Ricorda!

Il monitoraggio delle informazioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico e al percorso di studi dei cittadini è possibile su GePI grazie all'interoperabilità delle piattaforme del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

LA GESTIONE DEI RINNOVI DELLE DOMANDE ADI

RINNOVI DOMANDE ADI (1/2)



L'Assegno di Inclusionione è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere **rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi presentando una nuova domanda**. La presentazione della nuova domanda, dal mese successivo a quello dell'ultima erogazione, avviene con le stesse modalità della precedente e utilizzando il medesimo modulo messo a disposizione dall'INPS.



A seguito dell'accoglimento della domanda di rinnovo, il nucleo, se invariato al netto di nascite e decessi, verrà automaticamente collegato al percorso di inclusione sociale già disponibile su GePI, **facilitando la continuità della presa in carico**. I servizi sociali dovranno comunque **confermare o riportare in modifica la precedente valutazione multidimensionale** per trasmettere a INPS la propria valutazione ai fini della categorizzazione.



Nota bene! In caso venga rilevato da INPS un **cambiamento delle condizioni di uno o più componenti del nucleo che comporta la necessità di determinare la condizione di attivabilità**, non sarà disponibile la precedente valutazione multidimensionale. Il case manager sarà tenuto a rivalutare l'intera scheda «Analisi preliminare» e, ove necessario, «Quadro di analisi».

RINNOVI DOMANDE ADI (2/2)



In presenza di una domanda (di rinnovo o nuova domanda) di un nucleo (a parità di composizione, al netto di nascite e morti, e a parità di comune di residenza), per il quale era stata già effettuata la valutazione multidimensionale, **la valutazione verrà trasmessa al SIISL solamente a valle della conferma effettuata dall'assistente sociale (case manager) sulla piattaforma GePI.**



Qualora dovesse essere registrata una presentazione spontanea da un operatore diverso dal case manager, cioè il Responsabile registrazione incontri, GePI comunicherà al SIISL l'avvenuto incontro e informerà il case manager che ha in carico il caso e che deve procedere alla conferma della valutazione multidimensionale.



Nota bene! La conferma della valutazione multidimensionale è diversa dalla registrazione degli incontri con il nucleo. Ai fini della prosecuzione del percorso di inclusione e dell'erogazione del beneficio **è sempre necessario registrare il primo incontro con il nucleo entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo (o presentazione della domanda di rinnovo).**

CONFERMA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SU GEPI (1/2)

Il case manager, nella pagina di ricerca del caso, ha visione di un nuovo indicatore dei casi per i quali è necessario **confermare la valutazione multidimensionale (1)**. È possibile cercare gli stessi casi anche tramite un nuovo filtro «**Casi con V.M. da confermare**» **(2)**.

Cliccando su «**Apri caso**» **(3)** sarà possibile confermare o riportare in modifica la valutazione multidimensionale associata al caso.

0 Nessun appuntamento da valutare

0 Casi non ancora assegnati

93 Casi con valutazione multidimensionale da confermare

Ricerca casi

Id Caso Identificativo Caso

Id domanda Id Domanda

Cod. Fiscale Beneficiario Codice Fiscale

Nome/Cognome Nome

Residenza Selezionare...

Stato Selezionare...

Stato del beneficio Selezionare...

Data prossima scadenza

Stato AP Selezionare...

Stato Quadro Selezionare...

Stato Patto Selezionare...

Casi con condizioni da gestire

Stato primo appuntamento (120 gg) Selezionare...

Giorni alla scadenza del 120 gg Selezionare...

Giorni alla scadenza del 90 gg Selezionare...

Nucleo con Obbligo del 90 gg

Rinnovi

Casi con V.M. da confermare

Visualizzati 19 di 158857 risultati Record totali: 958752

Visualizza 10 righe

Id Caso	Referente Nucleo	Stato Lavorazione	Info appuntamenti	Prossima scadenza	Riepilogo Scadenze	Domande	Nucleo	Comune	Indirizzo
Apri caso	GEPI-20240215-11086 (Attivo)	AP Finalizzata Quadro non presente Patto Finalizzato	Primo Appuntamento non presente	07/05/2024	Scadenza 120 gg Scadenza superata (547)		San Giovanni		

(3)

CONFERMA DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SU GEPI (2/2)

1. «**Conferma valutazione senza modifiche**» (1), per procedere alla conferma della valutazione multidimensionale senza alterarne il contenuto
2. «**Porta in modifica**» (2), per procedere a una nuova valutazione
3. «**Valuta in un secondo momento**» (3), per effettuare la valutazione successivamente e nel frattempo registrare gli incontri avvenuti

Home Conferma valutazione multidimensionale

Conferma Valutazione Multidimensionale

- Utilizza la funzionalità **Conferma valutazione senza modifiche** per procedere alla conferma della valutazione multidimensionale senza alterarne il contenuto.
- Utilizza la funzionalità **Porta in modifica** per procedere ad una nuova valutazione e apportare modifiche alla valutazione multidimensionale. Dopo aver completato le modifiche, ricordati di registrare le nuove informazioni tramite la funzionalità **Salva e completa valutazione**.
- Utilizza la funzionalità **Valuta in un secondo momento** se non sei in possesso delle informazioni utili per effettuare una valutazione completa delle condizioni del nucleo. La valutazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento successivo, e nel frattempo, sarà consentita la registrazione delle presentazioni spontanee e degli incontri avvenuti.

Documenti di riferimento

Attenzione: Confermando gli esiti della valutazione multidimensionale, verranno automaticamente confermati anche l'Analisi Preliminare e, se presente, il Quadro di Analisi. Prima di procedere, prendine visione e, se necessario, effettua le opportune modifiche. Qualora si stiano modificando gli esiti della valutazione multidimensionale (tramite il pulsante 'Porta in modifica'), assicurati di aver consultato l'Analisi preliminare e, se presente, il Quadro di analisi, così da valutare eventuali modifiche da apportare. Per consultare e/o apportare modifiche all'Analisi preliminare e Quadro di analisi utilizza i pulsanti sottostanti.

Apri Analisi Preliminare → Apri Quadro di Analisi →

62 anni

ni

27 anni

Conferma valutazione senza modifiche (1) Porta in modifica (2) Valuta in un secondo momento (3)

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it